



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 203

Contenuto delle autorizzazioni

Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202 devono essere stabiliti:

- a) la qualità, la quantità ed il valore della merce;
- b) lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione;
- c) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere reimportati; detto termine e' fissato in rapporto alle esigenze del trattamento cui deve essere sottoposta la merce in temporanea esportazione e puo' essere prorogato, quando le circostanze lo giustificano, dal capo della circoscrizione doganale;
- d) il periodo di validità dell'autorizzazione; detto periodo puo' essere illimitato;
- e) occorrendo, ogni altro elemento utile alla identificazione della merce all'atto della reimportazione. Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, puo' ridurre o prorogare il periodo di validità di autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 201 e 202.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 12 settembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

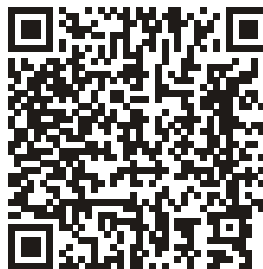
Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	VI — Importazione ed esportazione temporanea
Sezione	Prima — Importazione temporanea e successiva riesportazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-203-contenuto-delle-autorizzazioni/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it